

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3817

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MATARRESE, PIEPOLI, VARGIU, DAMBRUOSO

Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente i requisiti per la partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità

Presentata l'11 maggio 2016

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante « Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea », ha istituito la Rete del lavoro agricolo di qualità, organismo autonomo che persegue lo scopo di rafforzare le iniziative di contrasto ai fenomeni di irregolarità nel settore agricolo, in particolar modo di lavoro sommerso e di « caporalato », e alle criticità che caratterizzano le condizioni di lavoro attraverso

la certificazione etica delle aziende che rispettano le normative vigenti.

In particolare, la finalità della Rete del lavoro agricolo di qualità è quella di redigere, a domanda delle aziende agricole che decidano di parteciparvi, un elenco delle imprese agricole virtuose e in regola con le disposizioni in materia di lavoro, di legislazione sociale e di imposte sui redditi e sul valore aggiunto. In questo modo, le ispezioni condotte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali saranno orientate innanzitutto, e non esclusivamente, verso quelle aziende che non aderiscono all'iniziativa, poiché non in possesso dei requisiti previsti, facendo salva, in ogni caso, la possibilità di effettuare controlli sulla veridicità delle dichiarazioni effettuate dalle aziende iscritte.

Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile in possesso dei seguenti requisiti: *a)* non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto; *b)* non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le violazioni di cui alla lettera *a)*; *c)* essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi.

Alla Rete del lavoro agricolo di qualità sovrintende una cabina di regia composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e della Conferenza delle regioni e delle province autonome. Fanno parte della cabina di regia anche tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha invitato le aziende agricole interessate a fare richiesta di adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità a partire dal 1° settembre 2015.

Ad oggi, a distanza di 8 mesi, il numero delle aziende effettivamente iscritte alla Rete è estremamente ridotto e si attesta a circa 200 in tutto il territorio nazionale su un totale di circa 200.000.

La mancata adesione delle aziende agricole alla Rete è legata non solo a difficoltà riscontrate nelle modalità di iscrizione tramite il portale *web* dell'INPS, ritenute farraginose e che richiedono procedure, tempi di verifica dei requisiti e di completamento delle registrazioni molto lunghi, ma anche all'eccessiva severità dei requisiti di accesso che spesso escludono dalla Rete aziende destinatarie di piccole sanzioni amministrative dovute a violazioni meramente formali e di lieve entità.

In particolare, sussistono problematiche legate alla calibrazione di uno dei requisiti di accesso alla Rete del lavoro agricolo di qualità disposti dalla normativa vigente.

Per quanto le finalità della Rete siano totalmente condivisibili, infatti, il requisito che inibisce l'iscrizione alla Rete alle imprese che siano destinatarie, nell'ultimo triennio, di sanzioni amministrative in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte di redditi e sul valore aggiunto appare eccessivamente severo rispetto alla finalità della norma quando questi illeciti risultino, come spesso accade, meramente formali e di lieve entità. La ricusazione dell'istanza di iscrizione alla Rete, infatti, potrebbe avvenire anche per una sanzione dovuta alla comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro oltre il termine previsto dalla legge di 5 giorni o all'accertamento fiscale con adesione per differenze retributive di modesta entità.

Al problema descritto si aggiunge quello determinato dai lunghi tempi di completamento della registrazione alla Rete dovuto al complesso processo di verifica dei requisiti posseduti dalle aziende che ne fanno richiesta. Ad oggi, infatti, sarebbero state evase soltanto 200 istanze su 1.000.

La mancata registrazione delle aziende alla Rete del lavoro agricolo di qualità sta causando rilevanti problemi al comparto agricolo in quanto molti operatori commerciali, soprattutto della grande distribuzione organizzata (GDO), hanno scelto di acquistare prodotti preferendo solo quelli delle aziende iscritte a tale Rete.

Il fatto che molti operatori commerciali ritengano che l'iscrizione alla Rete sia condizione indispensabile per la fornitura dei prodotti agricoli, ha di fatto snaturato lo strumento della Rete che in questo momento rischia non solo di inibire l'accesso ai mercati alle aziende non ancora iscritte o che non possono iscriversi per illeciti formali o di lieve entità che, in alcuni casi, nulla hanno a che vedere con la regolarità del lavoro, ma anche di alterare la libera concorrenza e limitare l'attività delle imprese.

Le prime conseguenze di questa nuova politica di acquisto si sono manifestate in

questo periodo in Puglia. Sono tanti, infatti, gli operatori della GDO che non acquistano i primi raccolti di ciliegie dalle aziende agricole pugliesi che, per motivi diversi, non sono ancora iscritte alla Rete. I raccolti, dunque, restano invenduti e i prezzi nei supermercati italiani per tali prodotti sono più che raddoppiati. Esiste, dunque, un evidente danno non solo per le aziende che non riescono a vendere i loro prodotti ma anche per i consumatori che subiscono rilevanti aumenti dei prezzi.

Questo stato di fatto ha causato rilevanti danni, ad esempio, alle imprese agricole di Bari e della provincia di Barletta-Andria-Trani, nelle quali si concentra il 40 per cento della produzione nazionale di ciliegie con circa 7.000 aziende agricole dedite all'ortofrutta e un giro di affari che supera i 100 milioni di euro.

Con l'intento di contribuire a migliorare la funzionalità della Rete del lavoro agricolo di qualità, ponendo una base di partenza anche per ulteriori modifiche in sede di esame, la presente proposta di legge

dispone, dunque, la modifica dell'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del citato decreto-legge n. 91 del 2014, perseguendo lo scopo di circoscrivere e di puntualizzare i requisiti di accesso alla Rete limitando le cause di esclusione alle violazioni più gravi in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego illegale di cittadini di Stati non membri dell'Unione europea, alla sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie, nonché della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale.

Con questa modifica si intende evitare che imprese destinatarie di sanzioni amministrative per violazioni lievi, di carattere meramente formale, rispetto alle quali si sia già provveduto alla regolarizzazione della violazione contestata e al pagamento delle somme dovute, siano escluse dalla Rete stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 6, comma 1, lettera *b*), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: « violazioni di cui alla lettera *a*) » sono sostituite dalle seguenti: « violazioni in materia di lavoro non dichiarato, intermediazione illecita, sfruttamento del lavoro, impiego illegale di cittadini di Stati non membri dell'Unione europea, nonché di sistematica inosservanza della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie e della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale ».

